

Puglia

L.R. 12-5-2004 n. 7

Statuto della Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 maggio 2004, n. 57.

L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ⁽¹⁾.

Statuto della Regione Puglia ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 maggio 2004, n. 57.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 22 maggio 1971, n. 349*.

Art. 31

Commissioni d'indagine e di inchiesta.

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.



Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento interno del Consiglio regionale

TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

Capo I Presidenza provvisoria

Art. 1 *(Ufficio provvisorio di Presidenza)*

Nella prima adunanza successiva alle elezioni regionali, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisorie, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano di età e dei due più giovani, il Consiglio regionale procede:

- a) alla convalida degli eletti;
- b) alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, composto in modo tale da assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

Capo II Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale

Art. 2 *(Funzioni del Presidente)*

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Convoca il Consiglio e, sentite le richieste della Giunta e i Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se, all'inizio della seduta, non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un Consigliere.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 13

(Del procedimento redigente)

Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia statutaria e di approvazione dei bilanci.

Art. 14

(Parere obbligatorio della Commissione)

Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della I Commissione ogniqualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare.

Tale parere è dato per iscritto.

Qualora entro otto giorni dalla comunicazione, e quattro nei casi di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 15

(Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta)

Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.

Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

Art. 16

(Esame del Bilancio)

I documenti attinenti il bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

(2) Titolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*. Precedentemente il titolo era il seguente: « Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. ».

(3) Vedi, anche, il *Protocollo 15 luglio 2014* e la *Determinazione 17 giugno 2015, n. 8/2015*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », ed in particolare i commi 35 e 36 dell'*articolo 1*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante: « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »;

Vista la *legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante: « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile »;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante: « Codice dell'amministrazione digitale »;

Visto il *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, recante: « Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni », ed in particolare il comma 8 dell'*articolo 11*;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'*articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 22 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: ⁽⁶³⁾

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ⁽⁶⁴⁾

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; ⁽⁷⁰⁾

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società

a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della *legge 7 agosto 2015, n. 124* ⁽⁶⁵⁾.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. ⁽⁶⁶⁾

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1. ⁽⁶⁷⁾

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). ⁽⁶⁸⁾

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. ⁽⁶⁹⁾

(63) Alinea così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(64) Lettera così modificata dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(65) Lettera aggiunta dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(66) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(67) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(68) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(69) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(70) Vedi, anche, il *D.M. 27 marzo 2015*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.